

Alla c.a. dei sig.ri  
**CLIENTI dello Studio De Marco**

Roma, lì 8 febbraio 2021

**Oggetto: autoliquidazione del premio Inail e dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel 2020.**

I datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l'artigiano senza dipendenti pagano ogni anno il premio mediante l'**autoliquidazione**. Tale procedimento consente di **determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali**, nonché il premio speciale artigiani.


Sono esclusi dall'autoliquidazione, invece, gli altri "premi speciali unitari" (alunni/studenti, Rx e sostanze radioattive, frantoi, pescatori, facchini, ippotrasportatori e vetturini).

Con l'autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, vengono riscossi dall'Inail anche i **contributi associativi** per conto delle associazioni di categoria convenzionate.

\*\*\*\*\*

Il presente **focus interdisciplinare** affronta l'**autoliquidazione** del premio Inail e la **dichiarazione delle retribuzioni** per l'anno 2020 con le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021, le riduzioni contributive previste e le sanzioni previste nel nostro ordinamento. Successivamente vengono esaminati anche i **profili tributari e contabili** dei contributi Inail.

Lo Studio De Marco è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.  
Distinti saluti.

  
**dott. Ottavio De Marco**

  
**dott.ssa Samuela Di Cienzo**

## **AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL E DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI**

Anche quest'anno i datori di lavoro titolari di una posizione assicurativa presso l'Inail sono tenuti al versamento del **premio di autoliquidazione**, in unica soluzione o della prima rata, entro il termine del 16 febbraio 2021 ed alla presentazione delle **dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2020** entro il 1 marzo 2021. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021.

Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve:

- ✓ calcolare il **premio anticipato per l'anno in corso** (rata), e il **conguaglio per l'anno precedente** (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente;
- ✓ conteggiare il premio di **autoliquidazione** dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
- ✓ **pagare** il premio di autoliquidazione utilizzando il "Modello di pagamento unificato – F24" o il "Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)" in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla Legge 720/1984.

Al fine di consentire ai datori di lavoro titolari di PAT il pagamento del premio in autoliquidazione, l'Inail, entro la fine dell'anno:

- ✓ Invia la **comunicazione del tasso di premio** che verrà applicato per l'anno successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM "Classificazione e tassazione rischio assicurato");
- ✓ Rende disponibili nel "**Fascicolo aziende**" le "**Comunicazioni delle basi di calcolo**" (art. 28, comma 3, DPR 1124/1965) con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi (modulo per la comunicazione delle basi di calcolo premi e dei contributi associativi), che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

I datori di lavoro titolari di PAN consultano gli elementi necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione tramite il servizio online "**Visualizzazione elementi del calcolo**".

Peraltro, sono disponibili per le PAT i servizi **Visualizza basi di calcolo** e **Richiesta basi di calcolo** e per le PAN il servizio **Visualizzazione elementi calcolo**.

I **datori di lavoro titolari di una PAT** (posizione assicurativa territoriale) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i **servizi telematici AL.P.I. online**, che calcola anche il premio dovuto, e **Invio telematico Dichiarazione Salari**.

Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2020/2021 da indicare nel modello F24 è 902021.

I **datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN** (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online "**Invio retribuzioni e calcolo del premio**". Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite detto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio.

Le **imprese armatrici** devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

- ✓ per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
- ✓ per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l'elenco dei nominativi del personale assicurato.

Se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno tramite gli apposti servizi online di Armo/Disarmo-Assicurazione le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l'armatore da tale obbligo.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente.

Rate	Data scadenza	Data utile pagamento	Coefficienti interessi
1	16 febbraio 2021	16 febbraio 2021	0
2	16 maggio 2021	17 maggio 2021	0,00143863
3	16 agosto 2021	20 agosto 2021	0,00292575
4	16 novembre 2021	16 novembre 2021	0,00441288

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2021 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2020 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2021) devono inviare all'Inail entro il 16 febbraio 2021 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio **Riduzione Presunto**, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2021. Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell'anno o per l'intero anno) con il servizio a loro dedicato Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti. Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato per il 2021 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2020, fatti salvi i controlli che l'Istituto può disporre in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

La **legge di bilancio 2021** ha:

- ✓ disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020;
- ✓ definitivamente eliminato dal 1° gennaio 2021 la quota del Fondo a carico delle imprese dopo il periodo transitorio di non applicazione, precedentemente limitato al triennio 2018-2020, per effetto dell'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Addizionale per il fondo vittime dell'amianto).



## COME SI CALCOLA IL PREMIO INAIL

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è la forma di **assicurazione obbligatoria** a favore dei lavoratori al fine di garantire una protezione sanitaria ed economica ai lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali, nonché di fornire assistenza economica ai superstiti del lavoratore deceduto.

Il costo dell'assicurazione grava esclusivamente sul datore di lavoro che è anche tenuto al pagamento del premio (con l'eccezione dei premi versati per i collaboratori coordinati e continuativi che sono in parte a carico del committente ed in parte gravano sul lavoratore).

Il **calcolo del premio assicurativo** avviene mediante applicazione alle retribuzioni imponibili corrisposte uno specifico tasso di premio. Sul premio è, altresì, dovuta un addizionale pari all'1%.

Poiché l'effettivo ammontare delle retribuzioni corrisposte nell'anno può essere determinato con esattezza solo alla fine del periodo stesso, il calcolo del premio è effettuato sulla base:

- ✓ delle retribuzioni presunte, come anticipazione (rata del premio);
- ✓ delle retribuzioni effettivamente corrisposte, a saldo (regolazione del premio).

La **base imponibile** per il calcolo dei premi coincide con quella utilizzata per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale (nel rispetto del minimale retributivo) ed è costituita da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, fatta eccezione per alcune esclusioni esplicitamente e tassativamente stabilite dalla legge (per alcune categorie di lavoratori le retribuzioni sono, invece, determinate sulla base di tabelle di retribuzioni medie o convenzionali stabilite per legge).

Nelle retribuzioni rientranti nella base imponibile si tiene conto anche dei soci, dei coadiuvanti, dei collaboratori familiari, delle imprese non artigiane le cui retribuzioni di ragguglio sono determinate con riferimento al valore della retribuzione minima per il calcolo delle rendite nel settore industriale.

I premi dovuti all'Inail rappresentano il corrispettivo del rischio pertinente dell'attività esercitata e, pertanto, il **tasso di premio** si diversifica in relazione alla natura e all'entità del rischio assicurato ed è soggetto a modificazioni in base alle misure di prevenzione adottate oltre all'andamento infortunistico e delle malattie professionali dell'azienda (c.d. oscillazione).

La tariffa dei premi Inail stabilisce i tassi che variano secondo l'inquadramento del datore di lavoro in una delle Gestioni (artigianato, industria, terziario e altre attività), mentre mediante l'attribuzione della posizione assicurativa l'Inail comunica al datore di lavoro la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati ai lavori denunciati (anche ove risultino modificazioni di estensione e di natura del rischio per segnalazione del datore di lavoro o per accertamenti d'ufficio). Ogni anno l'Inail comunica, altresì, il tasso di premio applicabile.

Il tasso subisce variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alla specifica situazione dell'azienda (c.d. oscillazioni), in base:

- ✓ al rispetto o alla violazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (nei primi due anni di attività);
- ✓ all'effettivo andamento infortunistico aziendale (dopo i due anni di attività).

\*\*\*\*\*

## RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO

Le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2020/2021 del premio Inail sono le seguenti:

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
6. Riduzione per Campione d'Italia (PAT)
7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. Pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.

### **Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo**

L'incentivo si applica alle **aziende con meno di 20 dipendenti** che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2020 che alla rata 2021.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano al datore di lavoro a **condizione che sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva** previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro). La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

### **Riduzione del premio per le imprese artigiane**

Dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle **imprese iscritte alla gestione Artigianato** una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Sono ammesse alla riduzione le **imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** dal decreto legislativo n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, **che non abbiano registrato infortuni** nel biennio 2018/2019 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, inviata entro il 2 marzo 2020. **La riduzione si applica alla regolazione 2020 nella misura del 6,81%**. Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2020 Agevolazioni" con il codice 127.

L'applicazione della riduzione alla regolazione 2021, per l'autoliquidazione 2021/2022, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2020 da presentare entro il 1° marzo 2021.



### **Riduzioni contributive riconosciute in proporzione al prodotto coltivato e allevato dai soci non operanti in zone di montagna e svantaggiate**

La legge n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013, ha modificato con norma di interpretazione autentica la concessione alle cooperative agricole e loro consorzi delle riduzioni contributive previste a favore dei datori di lavoro agricoli operanti nelle zone di montagna o svantaggiate, che occupano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Di conseguenza è riconosciuta anche alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone svantaggiate o di montagna una **riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione sulla quantità di prodotto conferito dai soci operanti in zone di montagna o svantaggiate**. La fruizione della riduzione è subordinata all'inserimento nella dichiarazione delle retribuzioni della percentuale di prodotto conferito da soci operanti in zone montane o svantaggiate, in rapporto al prodotto totale manipolato trasformato o commercializzato dalla cooperativa. In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

\*\*\*\*\*



## SANZIONI

L'**omesso o ritardato pagamento dei premi Inail** il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (es *Invio telematico Dichiarazione Salari*) è punito con la sanzione civile pari al tasso BCE (Tasso Ufficiale di Riferimento) maggiorato del 5,5% (entro la misura massima del 40% dei contributi dovuti). Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

L'**evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie o non conformi al vero** è punita con la sanzione civile pari al 30% (entro la misura massima del 60%) dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

L'**evasione contributiva denunciata spontaneamente prima di contestazioni** o richieste da parte dell'Inail e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa è punito con la sanzione civile pari al tasso BCE (Tasso Ufficiale di Riferimento) maggiorato del 5,5% (entro la misura massima del 40% dei contributi dovuti). Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

L'**evasione contributiva consistente nel mancato o ritardato pagamento dei premi derivanti da oggettive incertezze** sulla interpretazioni ed applicabilità della norma (successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa) è punito con la sanzione civile pari al tasso BCE (Tasso Ufficiale di Riferimento) maggiorato del 5,5% (entro la misura massima del 40% dei contributi dovuti). Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

L'**omissione di una o più denunce obbligatorie o la presentazione di una o più denunce obbligatorie non conformi al vero** è punito (salvo che il fatto non costituisca reato più grave) con la reclusione fino a 2 anni se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ✓ l'omesso versamento di premi supera l'importo mensile di euro 2.582,28;
- ✓ l'omissione è di almeno il 50% dei contributi complessivamente dovuti nel mese.

L'**addebito dei premi Inail al lavoratore** è punito con una sanzione amministrativa fino ad euro 3.095=.

\* \* \* \* \*

I premi Inail si prescrivono in 5 anni (art. 3, comma 9 lett. b), Legge 335/1995 e Circolare Inail 10 maggio 1996 n. 32).

\* \* \* \* \*

## DEDUCIBILITÀ FISCALE DEL PREMIO ASSICURATIVO

Ai fini della determinazione del **reddito di impresa** i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (nella generalità dei casi, contributi INAIL) sono deducibili ove siano esposti in bilancio in base ai principi contabili implementati dagli organismi di contabilità di riferimento (per le imprese tenute alla redazione del bilancio) e siano imputati temporalmente sulla base del principio della competenza economica.

Ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (nella generalità dei casi, contributi INAIL) sono deducibili dalla base imponibile:

- ✓ per i **soggetti esercenti arti e professioni** i contributi assicurativi rilevano, in base al criterio di cassa, nel periodo d'imposta in cui sono versati, nei limiti dei contributi dovuti;
- ✓ per le **imprese**, in i contributi vanno assunti in base al principio della competenza, sempre nei limiti dei contributi dovuti (cfr. risoluzione n. 265 del 28 ottobre 2009);
- ✓ per gli **enti non commerciali** tale deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'eventuale attività commerciale (e non per detti soggetti che svolgono solo l'attività istituzionale e che determinano il valore della produzione con il metodo "retributivo"). In caso di dipendenti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale l'importo della deduzione spettante va ridotto dell'importo forfetariamente imputabile all'attività istituzionale determinato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2 (ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività istituzionale rilevanti ai fini IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi).

Tale deduzione, sempreché i predetti contributi non abbiano già concorso alla determinazione della base imponibile, è sempre cumulabile ai fini IRAP e va indicata al rigo IS1 (colonna 2), sezione I del quadro IS, Modello IRAP 2020.





## RILEVAZIONI CONTABILI PREMIO INAIL

Le rilevazioni contabili dei premi anticipati e dei conguagli Inail saranno le seguenti.

### Rilevazione del versamento del premio anticipato Inail (acconto)

Il 16 febbraio dell'anno "n" si provvede al versamento dell'acconto (premio anticipato) per l'anno stesso (ipotizzato in euro 1.500). La rilevazione contabile è la seguente:

Dare	16/2/n	Avere	Importo
<b>Credito per acconto Inail</b>	<b>a</b>	<b>Banca c/c</b>	<b>€. 1.500,00</b>
Descrizione: Rilevato premio anticipato Inail anno n			

dove: "Credito per acconto Inail" è un conto numerario da indicare nello Stato patrimoniale tra le voci di credito C.II.5.-quater, trattandosi di un credito verso l'istituto e quindi iscrivibile tra i crediti verso altri soggetti.

### Rilevazione del premio annuale Inail

Al 31/12 dell'anno "n" vengono rilevati i contributi Inail dovuti per l'anno in chiusura (ipotizzati in euro 1.600) tenendo conto della somma già versata in acconto nel mese di febbraio (nel nostro esempio euro 1.500). La rilevazione contabile è la seguente:

Dare	31/12/n	Avere	Importo
<b>Inail</b>	<b>a</b>	<b>≠</b>	<b>€. 1.600,00</b>
		<b>Credito per acconto Inail</b>	<b>€. 1.500,00</b>
		<b>Debito vs Inail</b>	<b>€. 100,00</b>
Descrizione: Rilevato premio Inail anno n			

dove:

- ✓il conto "Inail" rappresenta un conto economico acceso ai componenti negativo di reddito (il costo per il premio Inail) e, come tale, è una voce di Conto economico che deve affluire in B.9.b. – Oneri Sociali;
- ✓il conto "Debito vs Inail" è un conto numerario da indicare nello Stato patrimoniale tra le voci di debito che affluirà in D.13 – Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale.

### Rilevazione del versamento della regolazione Inail

Il debito per il conguaglio Inail (nel nostro esempio 100 euro) verrà saldato il 16 febbraio dell'anno successivo "n+1" sempre attraverso modello F24 unitamente all'acconto per l'anno n+1 stesso (ipotizzati in euro 1.550). La rilevazione contabile è la seguente:

Dare	16/2/n+1	Avere	Importo
<b>≠</b>	<b>a</b>	<b>Banca c/c</b>	<b>€. 1.650,00</b>
<b>Debito vs Inail</b>			<b>€. 100,00</b>
<b>Credito per acconto Inail</b>			<b>€. 1.550,00</b>
Descrizione: Rilevati regolazione anno n e premio anticipato Inail anno n+1			

Si rappresenta che in sede di autoliquidazione del premio può emergere che la posizione Inail dell'azienda sia a credito.

In tal caso al 31/12 la scrittura contabile assumerà un'altra forma e rilevazione contabile è la seguente:

Dare	31/12/n	Avere	Importo
<b>≠</b>	<b>a</b>	<b>Credito per acconto Inail</b>	<b>€. 1.500,00</b>
<b>Inail</b>			<b>€. 1.450,00</b>
<b>Credito vs Inail</b>			<b>€. 50,00</b>
Descrizione: Rilevato premio Inail anno n			

dove: "Credito vs Inail" è un conto numerario da indicare nello Stato patrimoniale tra le voci di credito C.II.5.-quater, trattandosi di un credito verso l'istituto e quindi iscrivibile tra i crediti verso altri soggetti.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco

### **Studio De Marco © 2020 tutti i diritti riservati**

*Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.*



**dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business**

*Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.*

*Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.*

